

COMUNE DI LAGOSANTO
PROVINCIA DI FERRARA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI

E

L' INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.18 del 29/04/2011
Pubblicato in data 12/05/2011 – entrato in vigore il 01/06/2011

INDICE

TITOLO I – Norme generali

- Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 – Finalità ed obiettivi
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Licenza ed autorizzazione
- Art. 5 – Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)
- Art. 6 – Inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività
- Art. 7 – Requisiti soggettivi
- Art. 8 – Prescrizioni di esercizio

TITOLO II – Sale Giochi

- Art. 9 – Inizio, variazione e cessazione dell'attività di sala giochi
- Art. 10 – Svolgimento dell'attività
- Art. 11 – Zone vietate
- Art. 12 – Requisiti oggettivi. Caratteristiche dei locali. Parcheggi
- Art. 13 – Apertura sala giochi: domanda di licenza e documentazione a corredo
- Art. 14 – Prescrizioni
- Art. 15 – Trasferimento sala giochi: domanda di autorizzazione e documentazione a corredo
- Art. 16 – Ampliamento o riduzione della superficie interna utile
- Art. 17 – Rappresentante
- Art. 18 – Controlli
- Art. 19 – Orari
- Art. 20 – Trasferimento in gestione o proprietà dell'azienda
- Art. 21 – sospensione volontaria dell'attività
- Art. 22 – Decadenza, sospensione e revoca della licenza
- Art. 23 – Attività complementari

TITOLO III – Apparecchi da intrattenimento

- Art. 24 – Installazione di apparecchi negli esercizi di cui all'art. 86 commi 1 e 2 e art. 88 del T.U.L.P.S.
- Art. 25 – Installazione di apparecchi nei locali di cui all'art. 86 comma 3 lett. c) del T.U.L.P.S. e variazioni

TITOLO IV – Sanzioni – Norme transitorie e finali ed abrogazioni

- Art. 26 – Sanzioni
- Art. 27 - Norme transitorie
- Art. 28 – Norme finali ed abrogazioni

TITOLO I - Norme generali

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina:

- a) il procedimento per l'apertura, il trasferimento di sede, il subingresso, le modificazioni e la cessazione delle attività di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti, di seguito definite "sale giochi";
- b) il procedimento per l'installazione, nonché le modalità per la loro gestione, degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall' art. 110 del T.U.L.P.S. da collocare negli esercizi di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S..

Sono escluse dal presente Regolamento le attività di spettacolo, trattenimento o attrazioni definite "spettacoli viaggianti" ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337

Art. 2 - Finalità ed obiettivi

Le procedure amministrative connesse alle attività oggetto del presente Regolamento sono disciplinate rispondendo alle esigenze di ordine pubblico, alla sicurezza pubblica e decoro cittadino.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento s' intendono per:

- a) T.U.L.P.S.: il Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.6.1931 N.773 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento di attuazione (R.D. 06.05.1940 N. 635)
- b) sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti (art. 86 del T.U.L.P.S.), di seguito definita "**sala giochi**": il locale, o più locali funzionalmente collegati, allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici, elettronici e meccanici;
- c) giochi leciti: si considerano tali:
 1. i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
 2. gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici e elettronici, distinti in:
 - apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco dei dardi ecc.);
 - apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d New Slots): gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 N. 640 e successive modifiche;

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S. (c.d. Videolotteries): gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modifiche;
 - apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S: gli apparecchi elettromeccanici attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica;
- d) giochi a distanza:** i giochi pubblici gestiti da Azienda Autonoma Monopoli di Stato (A.A.M.S.), effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;
- e) esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da intrattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S:**
- bar, caffè ed esercizi assimilabili ;
 - ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili ;
 - stabilimenti balneari;
 - alberghi e strutture ricettive assimilabili;
 - circoli privati ed enti assimilabili di cui al d.P.R. 4.4.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla l. 4.8.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici ;
 - sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D. Min. delle Finanze 31.1.2000 n. 29;
- f) superficie di somministrazione:** la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
- g) area di vendita (o "superficie utile interna") degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici:** la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, locali di lavorazione, depositi, uffici e servizi;
- h) esercizi commerciali:** esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.Lgs. 114/98 e s.m.i. e dalla L.R. n. 14/1999 e successive modifiche;
- i) area di vendita degli esercizi commerciali:** la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico
- l) area separata:** area, risultante da planimetria depositata presso l'Ufficio comunale competente, specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
- m) tabella dei giochi proibiti:** la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dal Sindaco, o da suo delegato, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento. Nella suddetta tabella è fatta espressa menzione del divieto delle

scommesse.

n) tariffa del gioco: il costo della singola partita, o quello orario di utilizzo dell'apparecchio, che deve essere costantemente esposta per informarne i giocatori;

o) area aperta al pubblico: area delimitata, a cui ha accesso un pubblico indistinto.

Art. 4 – Licenza ed autorizzazione

A norma dell'art. 19, punto 8, del D.P.R. 24/07/1977, n. 616, l'apertura di sale giochi, sale biliardo e altri giochi leciti è subordinata al rilascio della licenza, disciplinata dall'art. 86 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18/06/1931 n.773, ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11, 12 e 92 dello stesso T.U.L.P.S.

L'**apertura** di nuove sale giochi ed il **trasferimento** di quelle esistenti sono subordinati, rispettivamente, al possesso della licenza o dell'autorizzazione rilasciate nelle forme e nei termini previsti dal presente Regolamento, dal Responsabile dello Sportello Attività Produttive (S.U.A.P.), previo accertamento dell'adeguata sorvegliabilità del locale, ai sensi dell'art. 153 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635.

Il termine dell'istruttoria della pratica ai sensi della L. 241/91 e per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione viene fissata in 60 giorni decorrenti dalla data di assunzione della pratica al protocollo generale, fatti salvi sopraggiunti impedimenti non imputabili all'amministrazione comunale.

Le licenze sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali ed alle aree in essa indicate; l'esercizio dell'attività può essere temporaneamente limitato dell'autorità sanitaria.

L'attivazione dell'esercizio deve avvenire entro 6 mesi dal rilascio della licenza, pena la decadenza della stessa. In caso di accertata necessità il Sindaco potrà concedere una proroga non superiore ad ulteriori sei mesi.

Art. 5 – Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)

L'**ampliamento** o la **riduzione** della superficie minima utile interna, e installazione di apparecchi da intrattenimento nei locali di cui all'art. 86 comma 3 lettera c) del T.U.L.P.S., sono subordinati a presentazione di Segnalazione certificata di inizio di attività, di seguito definita S.c.i.a.,

La S.c.i.a. di cui sopra deve essere compilata in ogni sua parte ed alla stessa devono essere obbligatoriamente allegati tutti i documenti richiamati nella medesima. Le dichiarazioni e i documenti mancanti dovranno essere integrati, salvo possibilità di proroga per documentati motivi di necessità, entro il termine indicato dall'ufficio competente, pena la dichiarazione di inefficacia della S.c.i.a.

In caso di **subingresso** la comunicazione deve essere presentata all'Amministrazione Comunale entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, fino alla presentazione della comunicazione non può essere esercitata l'attività.

Nel caso di morte del titolare, l'erede può presentare la relativa S.c.i.a. per il subingresso, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. Egli deve possedere i

requisiti soggettivi di cui all'art. 7

La **cessazione** dell'attività è soggetta a comunicazione all' Amministrazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell' evento.

Per l'**installazione** e la **variazione** di apparecchi da intrattenimento negli esercizi di cui all'art. 86 commi 1 e 2 e 88 del T.U.L.P.S. non deve essere presentata la S.c.i.a. suddetta.

Art. 6 - Inefficacia della segnalazione certificata inizio attività

Le S.c.i.a. di cui al presente regolamento perdono efficacia qualora:

- a) venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese;
- b) il titolare, o i soggetti, di cui al successivo articolo 7, perda i requisiti soggettivi previsti;
- c) nei casi previsti al precedente art. 5

Art. 7 - Requisiti soggettivi

Non possono ottenere la licenza di sala-giochi tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste agli artt. 11,92 e 131 del T.U.L.P.S. e nel caso di sussistenza di motivi ostativi previsti dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (antimafia) e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche i requisiti devono sussistere in capo a tutti coloro che hanno potere di rappresentanza (tutti i soci nelle società di persone e i legali rappresentati e amministratori nelle società di capitali).

Art. 8 - Prescrizioni di esercizio

1. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa di ciascun gioco.
2. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 e 7 lett. a) e c) T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, i nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio.
3. Gli apparecchi di cui al punto precedente devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dai Decreti Direttoriali Ministero dell'Economia e delle Finanze 27/10/2003 e 18/01/2007 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, per quanto riguarda gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) (c.d. Videolotteries), dal Decreto Direttoriale Ministero Economia e Finanze 22/01/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Questi possono essere installati solo dopo l'ottenimento di specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 88 TULPS da parte della locale Questura;
4. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio o all'ingresso delle aree separate dove sono collocati tali apparecchi (in tali aree è vietato l'ingresso e la permanenza dei minori). Il gestore deve prevedere idonea sorveglianza, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido. I videogiochi di cui all'art. 110 comma 6 devono essere posizionati a vista con il divieto di creare, a mezzo di pannellature, separazioni interne che impediscono il controllo diretto da parte dell'esercente sugli utenti autorizzati all'utilizzo degli stessi. Gli apparecchi suddetti,

inoltre, non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto.

5. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi per la raccolta del gioco all'esterno dei.
6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.
7. I gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro sono tenuti ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici.

TITOLO II - Sale Giochi

Art. 9 - Inizio, variazioni e cessazione dell'attività di sala giochi

1. L'apertura e il trasferimento di sede sono subordinate rispettivamente alla licenza o autorizzazione mentre il subingresso, ogni variazione relativa alla superficie del locale, al numero ed alla tipologia dei giochi installati nonché al titolare o alla società o ai rappresentanti è subordinata a presentazione di Segnalazione certificata di inizio di attività nei modi previsti all'art. 5.

Art. 10 - Svolgimento dell'attività

1. L'ingresso e la permanenza nella sala giochi è vietato ai minori di anni 14 che non siano accompagnati dai genitori o da chi ne esercita le funzioni o ne fa le veci. I limiti di età per l'utilizzo dei giochi sono indicati nella *Tabella Giochi Proibiti*.
2. L'offerta complessiva del gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. che, comunque, devono essere collocati in aree separate.
3. Il titolare può condurre l'esercizio mediante rappresentante/i (artt. 8 e 93 T.U.L.P.S.); questo/i deve/ono essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare di cui all'art.7).

Art. 11 - Zone vietate

Non è ammessa l'apertura di sale giochi entro la distanza di 100 metri dai seguenti luoghi sensibili: scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, strutture socio-assistenziali (centri di recupero, case di cura, case di riposo ecc).

Art. 12 – Requisiti oggettivi. Caratteristiche dei locali. Parcheggi

I locali che si intendono destinare a sala giochi devono:

- a) essere **ubicati** in immobili la cui l' entrata sia direttamente prospiciente la pubblica via;

- b) **non essere ubicati in edifici che ospitano civili abitazioni o loro pertinenze salvo che venga garantito il rispetto dei parametri in materia d'inquinamento acustico previsti dalla normativa e dal vigente Regolamento;**
- c) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa igienico-sanitaria nonché dal vigente Regolamento edilizio per quanto riguarda gli edifici ad uso commerciale, con particolare riferimento all' agibilità edilizia ed al rispetto della normativa sulle barriere architettoniche;
- d) essere dotati di idonei servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne, di cui uno attrezzato per persone con disabilità;
- e) garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza, compresa quella sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e prevenzione incendi (qualora la capienza massima di persone ammesse nel locale sia superiore a 100)
- f) garantire il rispetto dei parametri previsti dalla normativa e dal vigente Regolamento sull'inquinamento acustico
- g) ai soli fini della dotazione di parcheggi, alle sale giochi con superficie complessiva dell'area di vendita superiore ai 150 mq., o in caso di nuova costruzione o ancora nel caso di mutamento d'uso di immobili esistenti che comportino un aumento del carico urbanistico, dovrà essere prevista la dotazione minima prescritta dagli strumenti urbanistici ed edilizi in vigore;
- h) possedere i requisiti di **sorvegliabilità** (potrà essere rifiutata la licenza per l'apertura o l'autorizzazione per il trasferimento quando la zona o il locale non si prestino ad essere convenientemente sorvegliati)
- i) avere una superficie minima utile interna adibita all'attività di sala giochi di **mq. 50**.
La superficie occupata dai giochi non deve superare l'**80%** della superficie calpestabile (sup. pavimento) complessiva, computata al netto della superficie dei servizi igienici, depositi, ripostigli, ecc..
- l) garantire l' assenza di comunicazione con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale

Art. 13 – Apertura di una sala-giochi: domanda di licenza e documentazione a corredo.

La domanda per il rilascio della licenza per l'**apertura** di una sala-giochi dovrà essere redatta su apposita modulistica, reperibile presso il servizio SUAP, legalizzata con il competente bollo, dovrà riportare quanto segue:

- a) le proprie complete generalità o, nel caso di società, la ragione sociale e la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) il codice fiscale, la partita I.V.A., nonché gli estremi dell'iscrizione al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) della Camera di Commercio (se già iscritto);
- c) la superficie utile del locale, l'ubicazione e la denominazione dell'esercizio;
- d) il numero ed il tipo di apparecchi da gioco che si intendono installare (per "tipologia di gioco" si intende quella individuata dall'art. 86 e dall'art. 110 del T.U.L.P.S.), nulla-osta, foto, descrizione e regolamento dei singoli apparecchi da gioco da installarsi, dichiarazione relativa alla conformità degli stessi alle disposizioni legislative in vigore.

A detta domanda dovranno essere allegati:

- 1) estratto di mappa della zona di insediamento, con l'esatta individuazione della zona destinata all'attività di sala-gioco e dei relativi servizi, firmata da tecnico abilitato iscritto all'Albo;

- 2) pianta planimetrica del locale, in scala 1/100, firmata da tecnico abilitato iscritto all'Albo, indicante la percentuale della superficie di occupazione dei giochi rispetto all'area del locale e tutte le vie di accesso pubbliche e di servizio;
- 3) relazione, a firma di tecnico abilitato iscritto all'Albo, sui locali e sull'impianto elettrico, che evidenzia il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, e che l'attività da svolgersi consente il rispetto dei limiti di rumore fissati dalla normativa vigente;
- 4) certificato di conformità edilizia;
- 5) dichiarazione di conformità alle norme C.E.I. dell'impianto elettrico, resa da tecnico abilitato;
- 6) dichiarazione del titolare, che attesti la capienza massima di persone ammesse nel locale (se è inferiore a 100 posti, non è soggetto al certificato di prevenzione incendi; diversamente, l'ottenimento di quest'ultimo è condizione necessaria per l'inizio o la prosecuzione dell'attività);
- 7) autocertificazione, resa dal richiedente, attestante il possesso o meno dei requisiti morali richiesti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- 8) documentazione comprovante la disponibilità del locale, mediante dichiarazione di proprietà o contratto di locazione o altro atto similare, registrato;
- 9) atto costitutivo, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- 10) documentazione comprovante il possesso dei requisiti igienico-sanitari del locale.

L'interessato dovrà aggiungere le ulteriori specificazioni ed allegare i documenti eventualmente richiesti dall'apposito modello di domanda.

Il rilascio materiale della licenza è, infine, subordinato alla consegna di regolare marca da bollo.

E' facoltà dell'Ufficio comunale competente predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione che ritenesse necessaria ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico o per motivi igienico-sanitari.

Art. 14 – Prescrizioni.

E' fatto obbligo all'esercente:

- a) di attivare l'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio del titolo autorizzatorio o, in caso di subingresso, entro lo stesso termine, decorrente dalla data dell'effettivo trasferimento dell'azienda, previa comunicazione di inizio dell'attività (S.C.I.A.) .
- b) di tenere esposti, all'interno dell'esercizio ed in luogo ben visibile al pubblico, la licenza, le tariffe, i regolamenti dei giochi, l'età minima di utilizzo dei giochi e la tabella dei giochi non consentiti, vidimata e rilasciata dal Responsabile del competente Settore comunale, ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S., contestualmente al rilascio della licenza di esercizio;
- c) di esporre, fuori dall'esercizio, l'insegna con la scritta "**SALA GIOCHI**" ed un cartello, in modo ben visibile e leggibile, indicante l'orario di apertura e di chiusura della sala-giochi;
- d) di destinare, al posizionamento dei giochi, uno spazio non superiore all'80 % della superficie utile interna; tale prescrizione comprende anche gli apparecchi ed i congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7), del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, la cui installazione potrà avvenire nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni di cui al Decreti predetti;
- e) di consentire, in ogni momento, agli Agenti ed Ufficiali di Pubblica Sicurezza, le ispezioni ed i controlli necessari;
- f) di collocare gli apparecchi da gioco e trattenimento in modo da non arrecare intralcio al normale spostamento degli avventori, specie in concomitanza di ingressi ed uscite;

g) di esporre, in modo ben visibile, nell'esercizio di sala-giochi ove viene esercitata anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 4, punto 5), lett. a) della L.R. n. 14/2003, un cartello dal quale si evinca che la somministrazione è consentita ai soli soggetti che usufruiscono della sala-giochi;

h) di non apportare alcuna modifica all'attività prevalente di sala-giochi al fine di aumentare la superficie dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, se non preventivamente autorizzata;

i) di non esporre, in alcun modo, all'esterno della sala-giochi, un'insegna che pubblicizzi l'attività complementare di somministrazione alimenti e bevande;

l) di esercitare l'attività nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme violate.

Senza specifica autorizzazione del responsabile dello SUAP è vietata la collocazione di attrezzature all'esterno dell'esercizio; è, in ogni caso, vietata la collocazione all'esterno di sedie e tavoli. Detta autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine e di tutela della quiete pubblica. L'uso di tali attrezzature dovrà, comunque, cessare alle ore 23,00.

Trovano, inoltre, applicazione le ulteriori prescrizioni e limitazioni stabilite in provvedimenti dell'Amministrazione comunale, nonché quelle previste da specifiche disposizioni e normative statali.

Art. 15 –Trasferimento di una sala-giochi: domanda di autorizzazione e documentazione a corredo

Il trasferimento di un esercizio di sala-giochi è consentito in tutto il territorio comunale ed è subordinato al possesso dei requisiti oggettivi di cui al precedente art. 12, fermo restando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 7.

La **domanda** per il rilascio di una autorizzazione per il **trasferimento** di una sala-giochi esistente dovrà essere redatta su apposita modulistica, reperibile presso il servizio SUAP, legalizzata con il competente bollo, e dovrà riportare quanto segue:

a) le proprie complete generalità o, nel caso di società, la ragione sociale e la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;

b) il codice fiscale, la partita I.V.A., nonché gli estremi dell'iscrizione al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) della Camera di Commercio;

c) la superficie utile del nuovo locale, l'ubicazione e la denominazione dell'esercizio;

d) numero e tipo di apparecchi da gioco che si intendono installare (per "tipologia di gioco" si intende quella individuata dall'art. 86 e dall'art. 110 del T.U.L.P.S.), nulla-osta, foto, descrizione e regolamento dei singoli apparecchi da gioco da installarsi, dichiarazione relativa alla conformità degli stessi alle disposizioni legislative in vigore.

La domanda dovrà essere corredata di:

1) estratto di mappa della zona di insediamento, con l'esatta individuazione della zona destinata all'attività di sala-gioco e dei relativi servizi, firmata da tecnico abilitato iscritto all'Albo;

2) pianta planimetrica del locale, in scala 1/100, firmata da tecnico abilitato iscritto all'Albo, indicante la percentuale della superficie di occupazione dei giochi rispetto all'area del locale e tutte le vie di accesso pubbliche e di servizio;

- 3) relazione, a firma di tecnico abilitato iscritto all'Albo, sui locali e sull'impianto elettrico, che evidenzi il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 13, e che l'attività da svolgersi consente il rispetto dei limiti di rumore fissati dalla normativa vigente;
- 4) certificato di conformità edilizia;
- 5) dichiarazione di conformità alle norme C.E.I. dell'impianto elettrico, resa da tecnico abilitato;
- 6) dichiarazione del titolare, che attesti la capienza massima di persone ammesse nel locale (se è inferiore a 100 posti, non è soggetto al certificato di prevenzione incendi; diversamente, l'ottenimento di quest'ultimo è condizione necessaria per l'inizio o la prosecuzione dell'attività);
- 7) autocertificazione, resa dal richiedente, attestante il possesso o meno dei requisiti morali richiesti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- 8) documentazione comprovante la disponibilità del locale, mediante dichiarazione di proprietà o contratto di locazione o altro atto similare, registrato;
- 9) licenza di cui il titolare è in possesso, per la relativa annotazione;
- 10) documentazione comprovante il possesso dei requisiti igienico-sanitari del nuovo locale.

L'interessato dovrà aggiungere le ulteriori specificazioni ed allegare i documenti eventualmente richiesti dall'apposito modello di domanda.

E' facoltà dell'Ufficio comunale competente predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione che ritenesse necessaria ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico o per motivi igienico-sanitari.

ART. 16 – Ampliamento o riduzione della superficie interna utile.

Nella **comunicazione di ampliamento** o di **riduzione** della **superficie interna utile** di una sala-giochi esistente, redatta sull'apposita modulistica reperibile presso il servizio SUAP, l'interessato dovrà specificare quanto segue:

- a) le proprie complete generalità o, nel caso di società, la ragione sociale, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) il numero di codice fiscale;
- c) l'ubicazione e la denominazione dell'esercizio; la superficie utile del locale allo stato attuale e futuro.

A detta comunicazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) pianta planimetrica del locale e relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, relativa allo stato futuro;
- 2) certificato di conformità edilizia, ove necessario;
- 3) dichiarazione di conformità alle norme C.E.I. dell'impianto elettrico, resa da tecnico abilitato, ove necessario;
- 4) documento comprovante la disponibilità della superficie annessa, in caso di ampliamento;
- 5) documento comprovante il possesso dei requisiti igienico-sanitari del locale ampliato o ridotto.

In caso di riduzione della superficie interna utile, la nuova superficie non potrà, in ogni caso, risultare inferiore alla minima stabilita dal precedente art. 12.

L'interessato dovrà aggiungere le ulteriori specificazioni ed allegare i documenti eventualmente richiesti dall'apposito modello di comunicazione.

Art. 17 - Rappresentante.

La licenza rilasciata ai sensi del T.U.L.P.S. è personale; l'attività può, comunque, essere condotta a mezzo di rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 93 dello stesso Testo Unico.

Il titolare di una sala-giochi può, pertanto, con comunicazione in bollo, nominare un rappresentante; questi deve dare il proprio assenso ed, inoltre, autocertificare il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 7. Il nominativo del rappresentante sarà annotato sul titolo di polizia.

Art. 18 – Controlli.

In qualsiasi momento il Responsabile dello SUAP può disporre tutti i tipi di accertamento atti a verificare se sussistono i requisiti e le condizioni che hanno consentito il rilascio della licenza.

Art. 19 – Orari.

Gli orari di apertura e chiusura delle sale giochi, eventualmente diversificati per zone, sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Nella stessa ordinanza, o con altri provvedimenti, potranno essere adottate norme a tutela della pubblica quiete e sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

Il Sindaco potrà, inoltre, stabilire norme particolari per il contenimento dei rumori e per evitare assembramenti; potrà, altresì, fissare ulteriori limitazioni di orario per motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico.

Art. 20 – Trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento della licenza a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 7.

Il subentrante può continuare l'attività del dante causa solo dopo aver presentato la relativa denuncia al Comune.

Qualora, entro sei mesi dalla data di trasferimento dell'azienda, l'interessato non inizi l'attività, decade dal diritto di esercitarla. Il suddetto termine può essere prorogato, per una sola volta e per un massimo di ulteriori sei mesi, per comprovate cause di forza maggiore non imputabili all'interessato.

La denuncia deve essere corredata dai seguenti documenti (a seconda che si tratti di trasferimento per atto tra vivi o per causa di morte):

- autocertificazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 7;
- contratto di cessione dell'azienda, registrato nei modi di legge;
- copia dell'atto costitutivo, qualora il subentrante sia una società;
- dichiarazione comprovante la disponibilità dei locali;
- originale della licenza del cedente;
- documentazione comprovante l'attribuzione della qualità di erede e dichiarazione di rinuncia da parte di altri eredi;
- autodichiarazione comprovante l'avvenuta denuncia di "successione";
- originale della licenza del defunto.

Art. 21 – Sospensione volontaria dell'attività.

Se il titolare della licenza intende interrompere l'attività di sala giochi per un periodo superiore a trenta giorni continuativi, deve darne preventiva comunicazione al Comune.

Art. 22 – Decadenza, sospensione e revoca della licenza.

La licenza di cui all'art. 4 **decade**:

- a) quando il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del suo rilascio, ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio;
- c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non dia inizio all'attività entro sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha ottenuto la disponibilità dell'azienda, salvo comprovati casi di forza maggiore.

La licenza può essere **sospesa**:

- a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti;
- b) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste nei citati decreti 27 ottobre 2003 e 18 gennaio 2007.

La licenza può essere **revocata**:

- a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione della licenza o non ripristini i requisiti oggettivi mancanti nei termini indicati;
- b) quando la zona o il locale non si prestino ad essere convenientemente sorvegliati;
- c) qualora la sospensione dell'attività si protragga per più di un anno;
- d) per ragioni di igiene;
- e) in caso di abuso del titolare, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali o particolari imposte dalla legge o dalla Autorità;
- f) qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'Autorità nei termini dalla medesima stabiliti, salvo proroghe per accertata necessità;
- g) per inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento;
- h) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse.

Il Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, potrà richiedere – in relazione a particolari situazioni di fatto – la prova della sussistenza di ulteriori requisiti oggettivi o soggettivi, non previsti in via generale nel presente Regolamento.

E' facoltà del Sindaco disporre, in qualsiasi momento, ispezioni per accertare la continuazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza, di igiene e di polizia urbana o di richiedere la produzione di analoga documentazione.

La licenza è revocabile in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, per inosservanza delle prescrizioni in essa contenute, nonché delle altre norme di legge in materia.

Art. 23 – Attività complementari.

Nella sala-giochi può essere autorizzata, come attività secondaria e complementare, la somministrazione di alimenti e bevande, così come indicato all'art. 4 – comma 5 – lett. a) della L.R. n. 14 del 26 luglio 2003, fatto salvo il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6 della stessa normativa.

Tale attività dovrà essere svolta esclusivamente all'interno del locale, su una superficie massima pari al 10% della superficie utile ma, in ogni caso, non superiore a mq. 9,00.

La licenza di somministrazione di alimenti e bevande, essendo subordinata alla licenza della sala-giochi, viene revocata al cessare di quest'ultima.

TITOLO III - Apparecchi da intrattenimento

Art. 24 - Installazione di apparecchi negli esercizi di cui agli artt. 86 commi 1 e 2 e 88 del T.U.L.P.S.

Negli esercizi pubblici già in possesso di "licenze" di cui agli artt. 86 commi 1 e 2 ed 88 del T.U.L.P.S., così come definiti nel precedente art. 3 punto e), è possibile installare apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c), a condizione che:

- siano rispettati i limiti numerici di cui ai Decreti Direttoriali Ministero Economia e Finanze 27/10/2003 e 18/01/2007 e loro successive modifiche ed integrazioni e sia osservato quanto disposto dai suddetti decreti nonché dal presente Regolamento e dalla normativa in materia di giochi leciti.

Art. 25 - Installazione di apparecchi nei locali di cui all'art. 86 comma 3 lettera c) del T.U.L.P.S. e variazioni

I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. possono essere installati all'interno dei locali disciplinati nel presente articolo, a condizione che:

a) venga presentata *S.c.i.a.* con le modalità indicate all'art. 5

b) gli apparecchi e i congegni da intrattenimento siano installati **nell'area puntualmente riservata e delimitata** risultante dal calcolo del **3%** di quella destinata all'attività prevalente (esclusi i locali destinati a magazzini, laboratori, servizi ecc) fino a quella **massima di 5 mq.**

c) Il subingresso e ogni variazione relativa alla superficie del locale, al numero ed alla tipologia dei giochi installati nonché al titolare o alla società è subordinata a presentazione di Segnalazione certificata di inizio di attività nei modi previsti all'art. 5.

TITOLO IV – Sanzioni – Norme transitorie e Finali

Art. 26 – Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione nazionale in materia, le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato o non siano sanzionate da altre leggi o regolamenti, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 27 – Norme transitorie

Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate precedentemente all'adozione del presente Regolamento.

Gli esercizi già esistenti dovranno comunque adeguarsi alle norme di cui all'art. 8 del presente Regolamento entro 90 giorni dalla data di approvazione dello stesso.

In caso di cessione contrattuale della sala-giochi con licenza rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, la nuova licenza in capo al cessionario potrà essere rilasciata solamente previa verifica dell'adeguamento alla normativa vigente.

Le attività di sala giochi e di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ciascuna autorizzata prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, esercitate in locali comunicanti tra loro, cedute contestualmente, in gestione o proprietà, potranno continuare le attività così come precedentemente autorizzate al dante causa, purchè il subentrante sia un unico soggetto.

Art. 28 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa statale e regionale in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, il primo giorno del mese successivo a quello di scadenza della predetta pubblicazione.

Dalla sua entrata in vigore è abrogato il "Regolamento comunale per l'esercizio di sale gioco" adottato con atto consiliare n. 57 del 28/08/1989.